



**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Mercati  
Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

*Milano, 25 Novembre 2013*

**Osservazioni al DCO 485/2013/R/efr "Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti all'obbligo di acquisto dei titoli di efficienza energetica. Orientamenti per la determinazione di un valore costante dei titoli di efficienza energetica per i grandi progetti"**

Ringraziando come di consueto per l'utile opportunità di confronto offertaci relativamente alle tematiche trattate dal Documento di Consultazione in oggetto, nello specifico riteniamo opportuno dare il nostro contributo in particolare in risposta al quesito S12: *Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito al calcolo del valore garantito per i TEE ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012? Perché?*

Le elevate risorse finanziarie e di credito necessarie alla realizzazione dei "Grandi Progetti" di efficienza energetica ai sensi dell'art. 8 DM del 28/12/12 necessitano di regole chiare e certe per la definizione dei ricavi attesi da tali progetti.

Il calcolo proposto dal DCO invece, non solo include un'estrema variabilità nel valore (per l'alternarsi di prezzi a preventivo e consuntivo), ma, con l'introduzione di un fattore moltiplicativo legato ai costi medi del progetto, subordina la fissazione del valore dei TEE ad un'ulteriore verifica da parte di RSE/Enea. Si ricorda in tal senso che tali due soggetti sono già coinvolti ai sensi dell'art.8 nell'istruttoria relativa ai Grandi Progetti presentati al MiSE e pertanto avranno nello specifico già avuto modo di esprimersi circa il progetto e la sua redditività (es. valutando baseline, tau, premialità).

Questo ulteriore passaggio porterebbe quindi solo ad una maggiore complessità ed imprevedibilità nell'iter autorizzativo, in un contesto in cui peraltro l'incentivazione dei TEE



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

è disegnata per premiare i risparmi conseguiti e (volutamente) non è invece una forma di remunerazione legata ai costi dell'intervento.

Inoltre, per quantificare il contributo garantito, e proprio per garantire la finanziabilità del progetto, riteniamo che debba essere adoperato un valore di semplice definizione. Ad esempio riteniamo applicabili il prezzo medio di mercato (in base agli scambi sulla piattaforma GME) riferito all'anno precedente all'autorizzazione del progetto o, al limite, la media degli ultimi 3 anni di contrattazione dei TEE antecedenti l'approvazione del Grande Progetto (anche nel caso delle tecnologie CAR ci risulterebbe in tal senso che il DM 5 settembre 2011 all'art.9 abbia introdotto un sistema di certezza del prezzo dei titoli lungo tutto il periodo di incentivazione).

Per quanto concerne i grandi progetti è poi necessario chiarire se i TEE eventualmente ritirati vadano ad abbassare il contributo nazionale (e quindi quello dei singoli soggetti obbligati) come è auspicabile, oppure no.

### **Relativamente poi alle singole proposte riportate:**

Si ritiene utile l'introduzione di un contributo a preventivo, ma un tale contributo dovrebbe esser calcolato partendo dal contributo a consuntivo dell'anno precedente e non rispetto al preventivo. Si ritiene infatti che il segnale di prezzo dato da contributo a consuntivo possa essere più significativo rispetto al preventivo dell'anno precedente.

Si ritiene, come peraltro indicato dal DM del 28 dicembre 2012, che il contributo tariffario non debba essere legato al termine E.

Il calcolo del prezzo medio dei TEE dovrebbe inoltre esser calcolato solo come media ponderata dei prezzi di borsa. Il mercato delle contrattazioni bilaterali, per stessa ammissione dell'Autorità, viene infatti distorto anche da contratti pluriennali e da transazioni infragruppo.

Il parametro k dovrebbe assumere non un valore fisso, ma un valore variabile tra 0,8 e 1 (a scaglioni), al fine di mitigare le possibili differenze tra il contributo tariffario a preventivo e a consuntivo.

Il parametro S dovrebbe essere corretto con un fattore che tenga conto dell'esposizione finanziaria dei distributori obbligati.



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

Non si ritiene utile, al fine di calmierare il mercato, la fissazione né di un prezzo minimo, né di un prezzo massimo per i TEE.

Per quanto riguarda la suddivisione dei costi tra le Casse Conguaglio è opportuno cercare di mantenere un equilibrio tra i due settori.

### **Come considerazioni a margine, infine si ritiene utile proporre anche di:**

Dar la possibilità ai soggetti obbligati di annullare i TEE in più sessioni al fine di diminuire l'esposizione finanziaria dei distributori stessi e di evitare le impennate del mercato che si verificano a ridosso della scadenza dell'obbligo.

Introdurre dei meccanismi che obblighino i soggetti detentori dei TEE ad immetterli sul mercato (quali ad esempio la scadenza dei TEE stessi) al fine di migliorare la liquidità del mercato.

Definire al più presto la sanzione per i soggetti inadempienti: una tale sanzione, se opportunamente calcolata, potrebbe infatti anche andare a calmierare il mercato, ponendo un tetto implicito a quanto i soggetti obbligati sono disposti a pagare per l'acquisto dei TEE.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o possibili approfondimenti in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi